

Per il caporalato lo stato di bisogno va accertato singolarmente

Redazione di Metodo Giuridico

Aggiornato al 20 luglio 2026.

Abstract: *L'articolo esamina la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 20151/2026 in materia di caporalato (art. 603-bis c.p.), soffermandosi sulla necessità di un rigoroso accertamento dello "stato di bisogno" delle vittime. Si analizza in particolare lo sdoppiamento probatorio evidenziato dalla Suprema Corte tra la posizione dei lavoratori extracomunitari irregolari e quella dei prestatori d'opera regolarizzati, vagliando criticamente il rischio di presunzioni asimmetriche che potrebbero depotenziare la tutela dei lavoratori autoctoni in condizioni di vulnerabilità.*

Abstract: *The article examines the recent Supreme Court ruling no. 20151/2026 regarding illegal labor exploitation (Art. 603-bis of the Criminal Code), focusing on the need for a rigorous assessment of the victims' "state of need". It specifically analyzes the evidentiary dichotomy highlighted by the Court between irregular non-EU workers and regularized laborers, critically evaluating the risk of asymmetrical presumptions that could undermine the protection of domestic workers in vulnerable conditions.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Accertamento individuale:** L'art. 603-bis c.p. richiede che l'approfittamento dello stato di bisogno sia verificato in modo concreto e individualizzato per ciascun dipendente.
- **Indice di vulnerabilità:** Per i lavoratori extracomunitari irregolari, la clandestinità e l'assenza di alloggio stabile costituiscono un forte indice presuntivo dello stato di bisogno.
- **Onere motivazionale:** Per i lavoratori autoctoni o regolarizzati, il giudice non può desumere lo stato di bisogno dal mero lavoro in nero, dovendo motivare specificamente.
- **Criticità delle garanzie:** La distinzione probatoria rischia di determinare un'asimmetria di tutela tra lavoratori clandestini e lavoratori italiani regolarizzati.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l'accertamento dello "stato di bisogno" ex art. 603-bis c.p. non tollera automatismi presuntivi generalizzati, dovendo essere condotto su base strettamente individuale. Se per il lavoratore straniero irregolare tale condizione può desumersi in via logica dalla clandestinità, per i dipendenti italiani o regolarizzati il giudice è tenuto a motivare l'effettiva e perdurante condizione di vulnerabilità che ne vizia la libertà contrattuale.

01. Il caso e la pronuncia Cass. Pen. n. 20151/2026

La pronuncia della **Cassazione Penale, Sezione Quarta, n. 20151 del 3 giugno 2026¹** definisce i confini applicativi del delitto di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** ex [art. 603-bis c.p.](#) La vicenda nasce dal **sequestro preventivo** e dalla successiva condanna di un imprenditore tessile, accusato di aver imposto a diverse operaie condizioni lavorative degradanti nel confezionamento di camicie. L'istruttoria dibattimentale aveva documentato la **corresponsione di retribuzioni inferiori** alla metà dei minimi contrattuali, **orari di lavoro estenuanti** e gravi **violazioni delle norme di sicurezza**. La difesa dell'imputato si incentrava però sull'assenza di un effettivo **stato di bisogno** in capo alle dipendenti italiane che erano state regolarizzate.

La Suprema Corte, accogliendo in parte il ricorso, ha disposto l'**annullamento con rinvio** della decisione impugnata, limitatamente alla posizione delle lavoratrici italiane stabilizzate dopo l'accesso ispettivo. I giudici di legittimità hanno censurato il **difetto di motivazione** della Corte d'appello di Messina, che ha omissso di accertare lo **stato di bisogno** in chiave individuale per ciascuna dipendente. Resta invece confermata in via definitiva la condanna per lo sfruttamento di tre operaie albanesi **prive di permesso di soggiorno**. Il **doppio binario probatorio** tracciato dalla pronuncia impone di analizzare i criteri di accertamento per evitare di sovrapporre la semplice **irregolarità giuslavoristica** alla fattispecie di **rilevato penale**.

02. L'accertamento dello "stato di bisogno" tra

normativa e giurisprudenza

2.1 L'evoluzione ermeneutica della vulnerabilità nel caporalato

La riflessione scientifica e giurisprudenziale sull'[art. 603-bis c.p.](#) ha progressivamente valorizzato lo **stato di bisogno** quale presupposto autonomo della fattispecie. Come segnalato in dottrina (Di Martino^{D1}), la norma non punisce la mera irregolarità delle condizioni di lavoro, ma l'approfittamento della **vulnerabilità soggettiva** del prestatore. La giurisprudenza esclude che tale conditione coincida con l'indigenza assoluta, ravvisandola in qualsiasi **grave difficoltà temporanea** capace di limitare l'autodeterminazione. L'accertamento di questa **compressione della volontà** qualifica il giudizio penale. La presenza dello sfruttamento, da sola, non è sufficiente. Occorre dimostrare che il datore abbia consapevolmente **tratto vantaggio dal deficit di libertà** della vittima.

L'orientamento di legittimità ha consolidato un **quadro esegetico rigoroso**, estraneo ad automatismi motivazionali. La verifica del **nesso causale** tra la vulnerabilità e l'**imposizione di condizioni svantaggiose** evita la dilatazione della sanzione oltre i confini del principio di tassatività. La prova del bisogno si risolve così in un'**indagine fattuale specifica** sul vissuto delle persone offese, reietta ogni schematizzazione sociologica. I parametri applicativi elaborati dalla Cassazione delineano una progressione interpretativa volta a circoscrivere la **rilevanza penale della condotta**, imponendo un **rigore probatorio stringente** per la sussistenza del fatto tipico.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Pen., Sez. IV, n. 2573/2024 ²	Conforme	La sproporzione retributiva si desume dallo scostamento rispetto ai contratti collettivi del settore, senza obbligo di fare riferimento al solo contratto leader.
Cass. Pen., Sez. IV, n. 45615/2021 ³	Conforme	La reiterazione degli indici e lo stato di bisogno esigono verifica individuale; il mero disagio dello straniero irregolare non fonda da solo il reato senza la prova della soggezione.
Cass. Pen., Sez. IV, n. 20151/2026 ¹	Evolutivo	Sdoppiamento probatorio: la clandestinità dello straniero presume lo stato di bisogno, mentre per i dipendenti regolari è richiesta prova rigorosa e singola.

Dall'esame della giurisprudenza emerge come la Corte abbia eretto una barriera contro la de-responsabilizzazione probatoria del Pubblico Ministero. L'accertamento dello stato di bisogno nel caporalato non tollera sconti procedurali. Non è ammesso l'utilizzo di categorie sociologiche astratte al posto di un'indagine fattuale. La dignità umana, protetta dalla norma, viene tutelata reprimendo gli abusi concreti, senza scivolare in un moralismo giudiziario che prescinda dal rigoroso accertamento del fatto tipico. L'autonomia del presupposto soggettivo esige che l'accusa si misuri con le specifiche dinamiche relazionali intercorse tra l'imprenditore e ciascun prestatore di lavoro.

2.2 La sproporzione retributiva e gli indici di sfruttamento

La condotta materiale dello sfruttamento si manifesta tramite indici precisi, tra i quali spicca la **sproporzione retributiva**. Il parametro di controllo risiede nei contratti collettivi nazionali siglati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nel caso concreto, a fronte di tariffe contrattuali comprese tra **9,69 e 9,81 euro orari** per le mansioni di confezionamento, la paga effettiva oscillava tra **4 e 5 euro all'ora**. Lo scostamento non rileva come mero dato aritmetico, ma configura la violazione del **precetto del salario giusto** di cui all'[art. 36 Cost.](#), la cui evoluzione teorica si collega alle tutele esaminate nella [disciplina del salario giusto in Italia](#). La misura del differenziale palesa di per sé lo **sfruttamento materiale** del prestatore.

L'indagine penale deve estendersi oltre il profilo strettamente economico per investire le **condizioni di lavoro complessive**. Nel maglificio dell'imputato, le dipendenti svolgevano l'attività estiva in locali privi di aerazione e condizionamento, in presenza di **impianti elettrici non a norma** e con la totale **privazione dei riposi settimanali**, delle ferie e delle visite mediche obbligatorie. Il quadro integra gli **indici sintomatici di sfruttamento** tipizzati dall'[art. 603-bis, comma 3 c.p.](#) La difesa ha tuttavia obiettato che la regolarizzazione delle lavoratrici italiane, avvenuta dopo l'accesso del 19 giugno 2020, prevedeva una retribuzione di **5,30 euro netti orari**. Tale importo coincideva sostanzialmente con la precedente controprestazione erogata in nero, circostanza valorizzata per escludere la sussistenza di un **danno patrimoniale effettivo**.

In questa discrasia emerge l'**errore logico-motivazionale** dei giudici di merito, i quali hanno equiparato lo sfruttamento oggettivo alla vulnerabilità del soggetto. L'assunto che la sotto-retribuzione in nero dimostri automaticamente lo **stato di bisogno** costituisce un'indebita sovrapposizione concettuale. Se ogni scostamento dai minimi contrattuali integrasse il presupposto soggettivo, qualsivoglia **violazione civilistica del rapporto di lavoro** trasmuterebbe nel delitto di caporalato. La **tassatività della norma penale** impone al contrario di accertare i fattori di costrizione che hanno

indotto le lavoratrici a sottostare a condizioni contrattuali degradanti, preservando la **distinzione tra illecito civile e illecito penale**.

I parametri per la valutazione dello sfruttamento retributivo

La giurisprudenza assume i contratti collettivi nazionali e territoriali come parametro di riferimento per individuare la sproporzione retributiva. Tale scostamento non ha natura puramente matematica, ma va valutato in relazione alle ore effettive, alle tutele negate (ferie, contributi, malattia) e alle complessive condizioni lavorative imposte.

03. I nodi problematici: sdoppiamento probatorio e presunzioni asimmetriche

3.1 La posizione delle lavoratrici extracomunitarie irregolari

La ricostruzione dei fatti evidenzia una netta frattura tra le categorie di lavoratrici occupate nello stabilimento. Per le **tre operaie di origine albanese**, l'**assenza di permesso di soggiorno** e la recentissima immigrazione costituivano fattori di **vulnerabilità decisivi**. Prive di alloggio autonomo, le dipendenti dipendevano dall'ospitalità di una conoscente. In tale contesto, l'offerta di un'attività sotto-retribuita a **4,00 euro all'ora** in nero costituiva l'unica **risorsa di sussistenza**. La giurisprudenza di legittimità³ rileva che la clandestinità dello straniero esorbita dalla mera irregolarità amministrativa, qualificandosi come indice di **soggezione e ricattabilità esistenziale**.

Tale condizione di vulnerabilità ha indotto la Cassazione a confermare la condanna per le posizioni delle operaie straniere. Secondo l'analisi della dottrina (Galli^{D2}), l'impossibilità di accedere a canali di occupazione regolare determina un **grave deficit di autodeterminazione** del lavoratore. L'impiego di personale irregolare a tariffe degradanti, unito all'assenza di dimora e alla mancanza di mezzi di sussistenza, fornisce la **prova concreta dell'approfittamento** del datore. L'accertamento in questi casi, pur basato su riscontri fattuali specifici e non su mere astrazioni patrimoniali, evidenzia come lo stato di bisogno debba riflettere la **reale ricattabilità esistenziale** del prestatore. La clandestinità e

l'assoluta indigenza di fatto escludono qualsiasi **alternativa lecita di sopravvivenza**, palesando il vizio del consenso.

Lo stato di bisogno non può riflettersi in un'astratta regolarità formale, dovendo riflettere la reale ricattabilità esistenziale del prestatore di lavoro.

3.2 Il diverso onere della prova per i lavoratori autoctoni e regolari

Il panorama istruttorio muta sensibilmente per le dipendenti di cittadinanza italiana regolarmente assunte o stabilizzate dopo l'accertamento ispettivo. In questo caso, come evidenziato in dottrina (Mongillo^{D3}), il giudicante non può ricorrere ad **automatismi presuntivi** connessi allo status di straniero irregolare. La condanna delle lavoratrici autoctone esige una **verifica rigorosa delle condizioni personali**. Lo stato di bisogno non si identifica con il **disagio economico ordinario** o con il timore di perdere l'occupazione. L'onere probatorio a carico dell'accusa impone di dimostrare una **situazione di vulnerabilità eccezionale**, tale da escludere una libera negoziazione contrattuale.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso l'**accertamento individualizzato**. La sentenza si è limitata a valorizzare lo sfruttamento sotto il profilo retributivo, desumendo il bisogno in via generale per l'intero personale. La Cassazione ha censurato questa **semplificazione probatoria**, rilevando come la motivazione non indicasse elementi concreti sulla **situazione patrimoniale o familiare** delle lavoratrici stabili. La carenza ha determinato l'**annullamento con rinvio** della decisione, confermando che la mera **sotto-retribuzione contrattuale** non costituisce prova legale della compressione del volere.

La prova della costrizione in presenza di un **rapporto di lavoro regolarizzato** si presenta complessa. Essa richiede riscontri precisi su **debiti pressanti**, carichi familiari insostenibili o la totale **mancanza di redditi alternativi**. Tali evidenze dimostrano che l'accettazione di tariffe degradanti ha rappresentato l'unica via per scongiurare un **pregiudizio esistenziale grave**. Senza queste risultanze specifiche per ogni singola posizione, l'irregolarità retributiva permane nell'alveo delle **violazioni di natura civilistica**, prive di rilevanza penale ai sensi dell'art. 603-bis c.p.

Per superare queste difficoltà, l'orientamento della Cassazione suggerisce una valorizzazione del **quadro indiziario documentale**. L'accusa deve allegare dati tangibili, quali **estratti conto bancari** che testimonino l'assenza di riserve finanziarie, documentazione medica relativa a familiari a carico, o registri di **prestiti personali contratti** con istituti di credito. Questi elementi consentono di oggettivare la debolezza del prestatore d'opera regolare. La mera dichiarazione testimoniale del lavoratore, se non

supportata da **indici patrimoniali concreti**, rischia infatti di essere considerata insufficiente in sede di legittimità, lasciando irrisolto il dubbio circa la reale spontaneità del consenso prestato.

3.3 Profili critici nella tenuta delle garanzie processuali

La differenziazione degli oneri probatori, pur salvaguardando la tassatività della fattispecie, introduce **nodi irrisolti di eguaglianza sostanziale**. La tutela penale rischia di articolarsi in base allo **status giuridico** del lavoratore. Se per lo straniero privo di titolo di soggiorno lo stato di bisogno trova un riscontro immediato negli **indici di vulnerabilità esistenziale** legati alla clandestinità, per il lavoratore italiano l'accesso alla **tutela penale** esige invece la prova di un'**indigenza altrettanto grave** ma declinata su parametri diversi. L'impostazione rischia di produrre una **disapplicazione di fatto della norma** rispetto allo sfruttamento di soggetti autoctoni in condizioni di marginalità.

L'accertamento deve inoltre confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, profili esaminati in relazione a [la doppia assoluzione e i limiti di ricorso del pubblico ministero](#). Il **rigore probatorio** richiesto per l'applicazione dell'[art. 36 Cost.](#) garantisce la conformità costituzionale delle pronunce, ma rende complessa l'**attività degli organi requirenti**. Dinanzi a difese che valorizzano la natura pattizia dell'accordo negoziale, l'**attenta analisi istruttoria** deve evidenziare il condizionamento reale del consenso. Solo l'**acquisizione di riscontri oggettivi** circa la mancanza di alternative consente di superare l'apparenza formale della **regolarizzazione contrattuale**, resistendo a **censure in sede di legittimità**.

La ricaduta di tale orientamento si riflette inevitabilmente sulle **dinamiche investigative della polizia giudiziaria** e sulle ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Gli organi ispettivi, dinanzi al compito di documentare lo sfruttamento, non possono limitarsi ad acquisire le **evidenze contabili della sotto-retribuzione** o della violazione degli orari. L'indagine deve focalizzarsi su **colloqui individuali approfonditi**, volti a far emergere la condizione soggettiva di ciascun lavoratore. Il rischio operativo risiede nel **differimento dei sequestri preventivi** o delle misure cautelari d'urgenza: la necessità di raccogliere riscontri specifici sulla vulnerabilità di dipendenti italiani o regolarizzati dilata i tempi dell'istruttoria. Nel lasso di tempo necessario ad accertare in concreto le situazioni debitorie o familiari, l'imprenditore può disperdere le maestranze o **influenzare il consenso dei lavoratori** spaventati dal licenziamento. L'attività repressiva si scontra così con una **complessità procedimentale accresciuta**, che esige un coordinamento più stretto tra le Procure e gli uffici ispettivi sul territorio.

04. Conclusioni: verso un rigore probatorio effettivo

La decisione n. 20151/2026 della Cassazione perimetra le modalità di **accertamento dello stato di bisogno nel caporalato**. La pronuncia riafferma la **sistematicità degli elementi costitutivi** dell'[art. 603-bis c.p.](#), rigettando presunzioni fondate solo sulla violazione di norme lavoristiche. L'irregolarità retributiva costituisce un indizio di sfruttamento, ma non esaurisce l'**accertamento giudiziale**, che deve indagare la **vulnerabilità del dipendente**. Il rigore probatorio tutela la tassatività della fattispecie, impedendo che condotte rimediabili in sede civile subiscano una **surrettizia penalizzazione**.

Lo sdoppiamento dei criteri probatori impone comunque una riflessione sull'eguaglianza dei lavoratori. Se la clandestinità dello straniero giustifica la **presunzione di bisogno**, l'onere imposto per i prestatori autoctoni o regolarizzati rischia di indebolire l'**efficacia deterrente della norma**. Per scongiurare che la regolarità formale privi di tutela i lavoratori vulnerabili, gli organi inquirenti dovranno affinare le **tecniche di indagine**. La verifica deve incentrarsi sulla **deprivazione economico-sociale**, dimostrando il nesso tra questa e la **sottomissione alle condizioni degradanti** imposte dal datore.

Il contrasto all'intermediazione illecita richiede una rigorosa **coerenza dogmatica e probatoria**. Solo definendo accuratamente i confini del reato si protegge la **dignità del lavoratore** e si evitano **derive processuali improprie**. La linea di confine tra l'illecito civile e il **delitto di caporalato** risiede nell'accertamento di quella **vulnerabilità soggettiva** che annulla la **libertà negoziale delle parti**, presupposto indefettibile di ogni legittimo rapporto di lavoro.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Costituzione Italiana, art. 36](#)

[Codice Penale, art. 603-bis](#)

Giurisprudenza citata

1. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 20151 del 3 giugno 2026. La pronuncia delimita rigorosamente l'accertamento dello stato di

bisogno nel reato di caporalato, escludendo automatismi presuntivi e imponendo una valutazione individualizzata per ciascuna vittima, in particolare per i dipendenti autoctoni o regolarizzati.

2. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 2573 del 22 gennaio 2024. La decisione chiarisce che la sproporzione retributiva si desume dallo scostamento rispetto ai minimi previsti dai contratti collettivi del settore di riferimento.
3. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 45615 del 13 dicembre 2021. La Corte stabilisce che gli indici di sfruttamento e lo stato di bisogno devono essere riferiti individualmente a ciascun lavoratore, vietando sommatorie di condotte episodiche e precisando che la clandestinità e il disagio non integrano automaticamente il reato.

Dottrina richiamata

- D1. Di Martino A., *La repressione penale del caporalato: tra istanze di tutela e nodi interpretativi*, in *Diritti Penali e Uomo*, 14 maggio 2024. L'autore analizza le criticità strutturali del delitto di caporalato, evidenziando le frizioni tra tutela della dignità del lavoratore e tassatività penale.
- D2. Galli M., *Stato di bisogno, vulnerabilità e sfruttamento del lavoratore straniero*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 aprile 2024. Il saggio approfondisce l'incidenza dello status giuridico dello straniero irregolare sulla libertà di autodeterminazione nei contesti di sfruttamento.
- D3. Mongillo V., *Il contrasto al lavoro forzato e allo sfruttamento nelle catene globali del valore*, in *Sistema Penale*, 28 marzo 2025. L'articolo esamina la fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. alla luce del diritto eurounitario e internazionale, soffermandosi sui limiti della repressione penale.



A cura di:

Redazione di Metodo Giuridico

Metodo Giuridico — Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in informazione, analisi ed evoluzione giurisprudenziale nei diversi settori del diritto.